

COMUNE DI PIANCOGNO

Provincia di Brescia

**Parere sul contratto decentrato e sulla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria
sottoscritta dal responsabile del servizio economico-finanziario**

IL REVISORE
Dott. Antonio Russo



Il sottoscritto Dott. Antonio Russo, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano Sez. A dal 15/09/1988 al n. 2389, nominato revisore dei conti ai sensi dell'Art. 234 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs n. 267/2000) con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 01/04/2015, esecutiva ai sensi della legge,

PREMESSO:

- che l'art. 40, c. 3 bis del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, prevede che la contrattazione collettiva integrativa "... si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabilita dai contratti collettivi nazionali...";

- che l'art. 40 bis c.1 del medesimo decreto prosegue sancendo che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'organo di controllo...";

- che l'art. 40 c. 3-sexies dello stesso D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, prevede che, a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigano una relazione illustrativa e tecnico finanziaria, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali del Ministero dell'economia e delle Finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, che deve essere certificata dagli organi di controllo;

- che detto controllo va effettuato preliminarmente all'autorizzazione da parte della Giunta Comunale dell'Ente alla sottoscrizione definitiva dell'accordo stesso;

- che in data 22.12.2015 con protocollo n. 7228 sono stati trasmessi da parte del Comune di Piancogno i seguenti documenti, al fine del rilascio del relativo parere:

1. Ipotesi del contratto decentrato anno 2015 sottoscritta in data 22.12.2015;
2. Relazione illustrativa e tecnico finanziaria sottoscritta dal Responsabile del settore economico-finanziario in data 22.12.2015, redatta ai sensi dell'art. 40, c.3-sexies del D.Lgs. n. 165/2001

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 25.11.2015 avente ad oggetto: "direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata anno 2015";

VISTA la determinazione del Responsabile settore economico-finanziario n. 26 del 22.12.2015 di costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2015;

VISTO E RICHIAMATO l'art. 67 c. 9 del D.L. 112/2008 convertito nella Legge 133/2008 il quale vuole che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato siano improntati a criteri di premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno e della prestazione individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati dall'Ente;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

ESAMINATA LA DOCUMENTAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE E RILEVATO CHE

- ai sensi del c. 557-quater della L. n. 296/2006, introdotta dall'art. 3, c.5-bis del D.L. 90/2014, come convertito nella L. 114/2014 il contenimento della spesa del personale viene assicurato con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
- le risorse da destinare alla contrattazione decentrata sono state quantificate dall'Amministrazione Comunale in conformità a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali e nel rispetto di quanto previsto dalla circolare n. 20 dell'08.05.2015 della Ragioneria dello Stato (decurtazione "permanente");
- le risorse decentrate stabili finanziano tutti gli istituti aventi carattere di stabilità e continuità ed, in parte, gli istituti aventi carattere di variabilità e temporaneità;
- le risorse decentrate variabili sono state predisposte in applicazione degli indirizzi emanati dalla Giunta comunale con propria deliberazione n. 121 del 25.11.2015;
- le spese relative alla contrattazione integrativa trovano regolare previsione nei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente e copertura finanziaria negli stanziamenti dei relativi capitoli del bilancio pluriennale 2015/2017;
- l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo disciplina esclusivamente istituti oggetto di contrattazione e risulta, pertanto, pienamente rispettato il disposto dell'art. 40 c.3 quinquies del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, il quale dispone che le P.A. non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna Amministrazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 bis c. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, sulla relazione illustrativa e tecnico finanziaria trasmessa dal Comune di Piancogno in data 22.12.2015, rilevando che la stessa è stata redatta secondo lo schema e con i contenuti previsti dalla Circolare n. 25 del 19.07.2012 del M.E.F. e che l'esito del controllo sulla stessa non ha evidenziato profili di incompatibilità economico-finanziaria, essendo, altresì, l'ipotesi di accordo compatibile con i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e di contratto, con particolare riferimento ai vincoli del bilancio pluriennale 2015/2017, al rispetto della spesa del personale e della coerenza tra le norme della stessa e le norme del contratto collettivo nazionale del Comparto Regioni ed Enti Locali.

Milano, lì 29 dicembre 2015

Il Revisore dei Conti
Dott. Antonio Russo

